

# **BLOCCO TOTALE DEL TRAFFICO**

**Domenica 8 febbraio dalle 8.00 alle 20.00**

La Regione Lombardia ha indetto il blocco totale di **autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori** domenica 8 febbraio dalle ore 8.00 alle 20.00 su tutto il territorio lombardo.

Il provvedimento rientra nel Piano d'azione approvato dalla Regione Lombardia per il contenimento e la prevenzione di episodi acuti d'inquinamento atmosferico delle zone critiche e **non si applica**:

- ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ricadenti nei territori dei Comuni che fanno parte delle zone critiche
- ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.

Sono **esclusi** dal divieto di circolazione:

- Autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire l'uso di mezzi di trasporto pubblico (certificati dal datore di lavoro)
- Veicoli elettrici
- Veicoli alimentati a metano o gpl dotati di catalizzatore
- Veicoli per il trasporto di persone con handicap (muniti di apposito contrassegno e portatore di handicap a bordo)
- Veicoli di ambulanti (limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di mercato)
- Veicoli appartenenti alla stampa, compresi gli edicolanti
- Partecipazione a cerimonie (battesimi, matrimoni, funerali)
- Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (poter esibire la certificazione medica)
- Veicoli utilizzati da Società sportive (appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o ad altre Federazioni ufficialmente riconosciute) o da singoli iscritti alle stesse, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate (poter esibire attestazione di partecipazione della Società sportiva).

Ulteriori deroghe dovranno essere richieste ai Comandi di Polizia municipale.

**NON E' PREVISTA LA FACOLTA' DI AVVALERSI DELL'AUTOCERTIFICAZIONE.**

## STRADE ESCLUSE DAI BLOCCHI DEL TRAFFICO

(verificare sempre l'aggiornamento)

- relativamente al **comune di Como**, alle seguenti strade di collegamento: Via Brogeda, via Asiago, via Pellico, via Bellinzona, via per Cernobbio, via Borgovico Nuova, viale Rosselli, via Recchi, via Masia Sud, Lungo Lario Trento, via Torno, via Manzoni, P.za Matteotti, via Dante (fino all'incrocio con via Dottesio), via Dottesio, via Briantea, via Statale per Lecco, via Castelnuovo, via Ambrosoli, viale G.Cesare, via Piave, viale Roosevelt, viale Innocenzo XI, via Grandi, P.za San Rocco, via Napoleona, P.le Camerlata, Via Varesina, via d'Annunzio, via Paoli, via Cecilio, via Canturina, P.za Martiri italiani delle foibe istriane, via Clemente XIII, via Scalabrini;
- relativamente al **comune di Grandate**, via Leopardi;
- relativamente al **comune di Casnate con Bernate**, via Garibaldi e via Pitagora;
- relativamente al **Comune di Milano** ed ai Comuni limitrofi:
  - a) **Cologno Nord**: Viale Lombardia (**Brugherio**), via Imbersago, via Dante
  - b) **Cascina Gobba**: Via Milano (**Cologno M.**) e S.S. 11 Padana Superiore
  - c) **Forlanini**: Viale E. Forlanini
  - d) **San Donato 1 e 2**: S.S. 9 via Emilia, S.S. 415 Pauledese
  - e) **Bisceglie**: Via Pertini, via Parri fino al parcheggio Bisceglie
  - f) **Lampugnano**: Cavalcavia Ghisallo, sottopasso Kennedy, via Sant'Elia fino all'incrocio con via Natta
  - g) **Molino Dorino e San Leonardo**: Nuova bretella Settimo Milanese - Molino Dorino, via Gallarate fino all'intersezione con la carreggiata congiungente via Appennini, via Appennini fino all'incrocio con via Borsa, via Borsa fino al parcheggio San Leonardo
  - h) **Famagosta**: Via del Mare fino al parcheggio Famagosta
  - i) **Sesto 1° Maggio: nel Comune di Cinisello Balsamo**: Via Galilei, Via Valtellina; nel **Comune di Sesto san Giovanni**: Viale Gramsci (dal confine con Cinisello Balsamo sino a Piazza 1° Maggio); Cavalcavia Buonarroti, Via Trento, Viale Italia (da Via Trento allo svincolo Italia - Muggiasca sul peduncolo) e le rampe dello svincolo stesso non in ambito autostradale; Via Di Vittorio, tra il confine con Cologno Monzese e Via Pisa, nonché i rami di strada necessari e sufficienti per garantire l'accesso e l'uscita dal peduncolo e il raggiungimento della Via Di Vittorio;
  - l) Via Sempione nel **Comune di Pero** dal confine comunale di Rho sino al **raccordo** con **l'autostrada Milano - Torino**;
  - m) **Comune di Arese**: Piazzale Alfa Romeo; Via Alfa Romeo; Via Luraghi; Viale Alfa Romeo; Via per Bariana; Via Marconi; Via della Moia; Viale delle Industrie; Piazzale Burke;
  - n) **Comune di Lissone**: Viale Repubblica (dal confine con Monza a via Cattaneo), viale Martiri della Libertà (da via Cattaneo a via Toti), via Catalani, via dei Platani, via San Giorgio, via Trieste, via Zanella, via Lombardia;
  - o) **Comune di Cusano Milanino**: Via Soriani, via Alessandrina, viale Cooperazione, via Marconi, via Manzoni;
  - p) **Comune di Rozzano**: via Curiel, via Mazzocchi, via Grandi, via Manzoni, via Gran San Bernardo, via Monte Amiata, viale Isonzo, via Buozzi, via Di Vittorio, via Cooperazione (dalla rotatoria con via XXV Aprile al confine di Zibido San Giacomo), via XXV Aprile ( da via Cooperazione al confine con Basiglio);
  - q) **Comune di Senago**: Via Cavour (da Comasina a via Varese), via Varese (da confine con Limbiate a via per Cesate), via per Cesate ( da via Varese al confine con Garbagnate/Cesate), via Benedetto Croce (da via per Cesate a via Mascagni), via Mascagni (da via Benedetto Croce al confine con Garbagnate).
- relativamente al **Comune di Nembro**: Via Marconi, piazza Italia, piazza Umberto I, via Roma (da intersezione con via Locatelli ad innesto con piazza Italia e piazza Umberto I).

La Direzione Generale Qualità dell'Ambiente può, eventualmente aggiornare il suddetto elenco, relativamente alle strade ed alle vie percorribili.

# ESENZIONI TICKET SANITARI

In vigore dal 1° gennaio 2004

Con la D.G.R. n. 15592 del 12-12-2003 sono state ampliate le casistiche di esenzione (in vigore dal 1° gennaio 2004) per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di Pronto Soccorso.

Questo il quadro sui ticket.

## FARMACI

- I pazienti affetti dalle patologie croniche individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001
  - I pazienti affetti da malattie rare, individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001
- pagano **1 euro** a confezione. Possono essere prescritte un massimo di tre confezioni per ricetta.

È possibile la prescrizione fino a 6 pezzi per ricetta limitatamente a:

- medicinali a base di antibiotici in confezione monodose;
- medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica;
- medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi.

- 
- Gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3
  - Gli invalidi del lavoro con invalidità superiore ai 2/3
- pagano **1 euro** a confezione, con un massimo di 3 euro per ricetta.

## Sono esentati dal pagamento del ticket:

1. Gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia
2. Gli invalidi per servizio (categorie dalla 1a all'8a)
3. Gli invalidi civili al 100%
4. Gli invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza
5. I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992
6. Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
7. I ciechi e i sordomuti
8. I pazienti sottoposti a terapia del dolore (per questa categoria è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficiente a coprire una terapia massima di 30 giorni)
9. I soggetti rientranti nell'accordo tra Regione Lombardia e Ministero della Giustizia (es.: i detenuti)
10. Gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia
11. Gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta
12. I titolari di pensione e i familiari a carico, purché il reddito complessivo (riferito all'anno 2002) del nucleo familiare da essi formato non sia superiore a €8.263,31 (se a percepire la pensione è solo un coniuge) oppure a € 11.362,05 (se a percepire la pensione sono entrambi i coniugi). Tali cifre vanno incrementate di €516,45 per ogni figlio a carico: ad esempio, se solo un coniuge è titolare di pensione e ha un figlio a carico, il reddito complessivo non dovrà superare €8.779,76, se i figli a carico sono due €9.296,21 etc. Nel reddito complessivo non vanno computati gli assegni di accompagnamento.
13. I disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego e i familiari a carico
14. I lavoratori in mobilità e i familiari a carico
15. I lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico
16. I trapiantati d'organo con reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2002, non superiore a € 36.151,98.

## Come fare per ottenere l'esenzione dal ticket sui farmaci

I cittadini che rientrano nelle categorie descritte sopra ai punti da 12 a 16 devono ritirare presso gli uffici indicati dall'ASL il modulo di autocertificazione, che attesta le condizioni per ottenere l'esenzione.

Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere riconsegnato agli uffici indicati dall'ASL con firma e fotocopia del documento d'identità del dichiarante.

Verificato il corretto inserimento di tutti i dati richiesti, viene rilasciata la certificazione che attesta il diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sui farmaci.

I cittadini in possesso di attestato di esenzione per patologie croniche o rare o per condizioni di invalidità (tessere di esenzione di colore rosa o verde) e che, ai sensi del nuovo provvedimento, hanno diritto all'esenzione totale dal ticket sui farmaci perché rientranti nelle categorie descritte sopra ai punti da 12 a 16, devono presentare l'apposita autocertificazione.

Ogni autocertificazione viene conservata dall'ASL, insieme alla copia della certificazione rilasciata al cittadino, per gli opportuni controlli previsti dalla legge.

Per usufruire dell'esenzione dal ticket, il cittadino deve sempre presentare al medico la certificazione rilasciata dall'ASL attestante il diritto di esenzione. Sarà cura del medico segnalarla sulla ricetta.

## Tempi e validità

Per evitare disagi ai cittadini, fino al 31 gennaio 2004 valgono le modalità di autocertificazione attualmente in uso.

Dal 31 gennaio 2004 per ottenere l'esenzione sarà obbligatorio munirsi, secondo le indicazioni descritte, del certificato di esenzione rilasciato dall'ASL.

Salvo nuove comunicazioni, la certificazione sarà valida sino al **30 giugno 2004**.

Per i disoccupati, i lavoratori in mobilità e in cassa integrazione, l'esenzione avrà invece validità per il periodo di durata di tale condizione.

**Coloro che non rientrano nelle categorie indicate sopra pagano un ticket di 2 euro a confezione con un massimo di 4 euro per ricetta.**

## Farmaci generici e non coperti da brevetto

La quota fissa vale anche per i farmaci generici e per i farmaci non coperti da brevetto.

Nel caso in cui il cittadino non accetti la sostituzione proposta dal farmacista o il medico abbia espresso la non sostituibilità, è dovuta la differenza fra il prezzo di riferimento e il prezzo del farmaco prescritto dal medico.

Tale quota aggiuntiva non è dovuta solo nel caso in cui sia accertata la non disponibilità del farmaco al prezzo più basso a livello regionale.

## PRONTO SOCCORSO

Il ticket per i pazienti le cui visite **non** rivestono carattere d'urgenza (valutata dal medico del Pronto Soccorso), indipendentemente dalla presenza di un eventuale stato di esenzione, è:

- **35 euro** per la sola visita specialistica
- **50 euro** se vengono effettuate altre prestazioni diagnostico-terapeutiche

## Non sono sottoposte a questa quota:

- le prestazioni seguite da ricovero
- le prestazioni effettuate a seguito di infortunio sul lavoro in assicurati INAIL
- le prestazioni effettuate su richiesta degli organi di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria

## Sono esentati dal ticket:

- I bambini di età inferiore a 6 anni
- I cittadini di età superiore a 65 anni

**A tutti i cittadini è garantita l'erogazione gratuita di tutte le prestazioni di Pronto Soccorso riconosciute urgenti dal medico del Pronto Soccorso.**

## Prestazioni ambulatoriali

Per le prestazioni di diagnostica strumentale e specialistica ambulatoriale l'importo massimo per ricetta è fissato a **46 euro**.

Ogni ricetta può contenere un massimo di 8 prestazioni della stessa branca specialistica.

Si fanno salve alcune eccezioni riguardanti i cicli di terapia fisica riabilitativa.

Per le nuove prestazioni introdotte con DGR VII/13796 DEL 25.7.2003 Allegato 5, cioè la terapia ad onde d'urto focalizzate per patologie muscolo-scheletriche e la terapia ad onde d'urto radiali per patologie muscolo scheletriche, possono essere prescritte un massimo di tre sedute per ricetta.

Prestazioni di branche specialistiche diverse devono essere prescritte su ricette diverse.

## Sono esenti da ticket:

- i cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65, purché appartenenti a nucleo familiare con reddito lordo complessivo non superiore a 36.151,98 euro (lire 70 milioni), riferito all'anno precedente
- i titolari di pensioni sociali e i familiari a carico
- i disoccupati (compresi i lavoratori in mobilità) e i familiari a carico, i titolari di pensioni al minimo ultrasessantenni e i familiari a carico: entrambe queste condizioni sono subordinate all'appartenenza a nucleo familiare con reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro (lire 16 milioni), 11.362,05 euro (lire 22 milioni) se con coniuge a carico, incrementato di 516,45 euro (lire 1 milione) per ogni figlio a carico
- gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza
- i ciechi e i sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 482/68
- gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie professionali per le prestazioni correlate
- le categorie dalla I alla V degli invalidi di guerra e per servizio e gli invalidi per lavoro con percentuale superiore a 2/3 sono totalmente esenti, mentre sono esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante le categorie dalla VI all'VIII e gli invalidi per lavoro con percentuale inferiore a 2/3
- le categorie di cittadini esenti per patologia o condizione sono individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 che definiscono le 51 condizioni e gruppi di malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione generale o solo per alcune prestazioni correlate. Il D.M. Sanità 279/2001 definisce le malattie rare e le relative esenzioni per le prestazioni efficaci ed appropriate per il trattamento, il monitoraggio e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti

**Sono inoltre escluse dal ticket** le seguenti prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori di cui all'art. 85 della Legge 388/2000:

- **Mammografia** ogni 2 anni per le donne tra 45 e 69 anni, e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda
- **Pap test** ogni 3 anni per le donne tra 25 e 65 anni
- **Colonscopia** ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e per i gruppi a rischio
- **Accertamenti specifici per neoplasie in età giovanile**, secondo criteri determinati dal Ministero della Sanità

In relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5 del D.lgs 124/98, **sono escluse dal ticket** le prestazioni erogate a fronte di particolari condizioni di interesse sociale:

- prestazioni specialistiche rese nell'ambito di programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva (screening)
- prestazioni finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte in caso di epidemie
- prestazioni finalizzate alla prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV
- prestazioni finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge
- prestazioni finalizzate alla tutela della maternità, definite dal decreto ministeriale 10 settembre 1998
- prestazioni finalizzate alla promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse alle attività di donazione;(ivi comprese le prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo)
- prestazioni volte alla tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni di cui alla legge n. 210/1992
- i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui all'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n.662, quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, anti Haemophylus influenzale di tipo B, nonché quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle regioni nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente non inferiore a 1/4 della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti e fatti di cui alla Legge n. 302/90, così come modificata dalla Legge n. 407/98.